

di attività (agricole, venatorie, ecc.) che possono arrecare danno all'equilibrio ecologico e alterare il paesaggio.

L'Amministrazione Comunale può consentire, tuttavia, con specifiche autorizzazioni e/o concessioni, quelle attività (esplorazione, visite guidate, osservazione degli animali selvatici, raccolta di frutti e fiori, legnatico) e l'esecuzione di quelle opere (depositi di attrezzi, stazioni per l'osservazione degli animali selvatici, sentieri, punti di sosta e ristoro per i visitatori) che non arrecano danno all'ambiente naturale ed al paesaggio.

Ove risultino dimostrate l'esigenza e la necessità di realizzare delle costruzioni per le destinazioni d'uso sopra specificate e la assenza di alterazioni o danni per l'ambiente naturale ed il paesaggio, l'indice di edificabilità di zona, che le costruzioni debbono rispettare, non può in alcun caso essere superiore a 0,001 mc/mq. pari a quello prescritto dalla legge regionale 25/10/1976, n° 52 per la tutela delle coste marine e delle rive dei laghi.

TITOLO IV

CAPO VI

STRADE

Art.34 - Classificazione delle strade.

L'indicazione grafica delle strade, dei nodi stradali e dei parcheggi è riportata negli elaborati prescrittivi; ha un valore di massima fino alla redazione del progetto esecutivo dell'opera.

Le strade sono classificate come segue:

- 1 - collegamenti locali (viabilità primaria): sono accessibili solo attraverso i nodi indicati nel P.R.G. o attraverso nuove eventuali immissioni, purchè distanti non meno di 500 metri dagli accessi preesistenti o da quelli previsti dal P.R.G.; distanza di rispetto ml.30,00 ad eccezione dei tracciati delle strade comunali e vicinali per le quali la distanza risulta di ml.20,00;
- 2 - strade di distribuzione (viabilità locale): sono accessibili attraverso normali immissioni dalle strade interne esistenti o da quelle di progetto per le quali corre l'obbligo di distanziare gli imbocchi di almeno ml.150. In ogni caso le strade di distribu

zione godranno di diritto di precedenza nei confronti delle reti minori;

- 3 - Strade di penetrazione: normalmente non sono indicate nel P.R.G.; il loro tracciato sarà precisato in sede di Piano Particolareggiato o di proposta di urbanizzazione. Sono accessibili direttamente dai lotti in qualunque punto mediante immissioni con l'obbligo di dare la precedenza.

TITOLO V

CAPO VII

NORME SPECIALI

Art.35 - Zone di interesse archeologico.

Tali zone rivestono un importantissimo interesse perchè fanno parte del patrimonio storico-archeologico-monumentale di Ponza. Esse sono state oggetto di indagine documentata graficamente negli elaborati di P.R.G. (Tavole nn.31 e 32) che fanno riferimento alle "schede campione storico-ambientali" della "Analisi del territorio" - parte I^a, Capitolo II, pag. 76-153.

Le zone, le emergenze ed i reperti di interesse storico-archeologico, risultano altresì indicate nelle quattro planimetrie elaborate dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio e riprodotte fotograficamente a colori, che formano parte integrante del P.R.G. e rappresentano la "carta archeologica" e le osservazioni P.R.G. Comune di Ponza" per le quattro isole di Ponza, Gavi, Palmarola e Zannone.

Nelle aree ricadenti nelle zone di interesse archeologico e/o comprendenti emergenze e reperti di interesse storico rappresentati negli elaborati grafici di cui ai due commi precedenti, ogni intervento edilizio o comunque di modifica dello stato dei luoghi deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica del Lazio, al cui benessere è subordinato il rilascio delle autorizzazioni e/o concessioni edilizie da parte del Comune.

Nelle aree interessate da vincoli archeologici esistenti o preposti, indicate con colore celeste o blu nelle due planimetrie concernenti le "osservazioni P.R.G. Comune di Ponza", compilate dalla Soprintendenza Archeologica per il Lazio, qualsiasi intervento edilizio o di alterazione dei luoghi deve essere preventivamente autorizzato dalla Soprintendenza Archeologica medesima.